



COMUNE DI BOLOGNA

Obbligo di raccolta delle deiezioni di cani

IL DIRETTORE

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la città;

preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone della città;

ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

valutato di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTI

D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.; Legge 24.11.1981 n.689; l'art.272, comma 6, del Regolamento comunale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente; l'art.7 del Regolamento comunale per l'uso, la salvaguardia l'organizzazione e la regolamentazione di accesso al verde pubblico del Comune di Bologna; Atto P.G. n. 98028 del 24.04.07 relativo all'attribuzione di incarichi di responsabilità dirigenziale;

SENTITO

il Servizio Veterinario dell'Azienda Usl di Bologna



ORDINA

ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:

- di **provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni**, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.;

- di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei contenitori (cassonetti o cestini) dei rifiuti solidi urbani.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della **sanzione pecuniaria amministrativa** da 25,00 a 150,00 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente **nell'importo di 50,00 €**, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Corpo di Polizia Municipale e il personale del Servizio Veterinario dell'AUSL.

DISPONE

che il presente provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Bologna e dei Quartieri.

SETTORE COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

Il Direttore Raffaele Tomba